

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ ("regolamento di base"), in particolare gli articoli 2, 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione²

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di base richiede che la Comunità assista gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi imposti loro dalla convenzione di Chicago, garantendo un'attuazione comune ed uniforme delle sue disposizioni;
- (2) il regolamento di base richiede che la Commissione adotti e mantenga adeguate regole di attuazione, al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle norme fondamentali relative alla protezione ambientale;
- (3) l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione stabilisce che per prodotti, parti e pertinenze devono essere rilasciati certificati di omologazione, come specificato nel suo allegato (parte 21);
- (4) l'appendice VI dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione prevede che per il rilascio dei certificati acustici deve essere usato il modulo 45 AESA;
- (5) il volume I dell'allegato 16 della suddetta convenzione è stato modificato con l'introduzione, tra l'altro, di emendamenti alle norme ed alle linee guida per la gestione amministrativa della documentazione di certificazione acustica;

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

- (6) l’Agenzia ha valutato la modifica ed ha concluso che è necessario introdurre alcuni emendamenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione affinché i suoi allegati siano conformi alla nuova versione dell’allegato 16, volume I;
- (7) le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base:
- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base;
- (9) di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato come segue:

(a) all’articolo 21A.204, lettera b), punto 1), comma ii), la frase “Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile” è eliminata.

(b) all’articolo 21A.204, lettera b), punto 2), comma i), la frase “Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile” è eliminata.

Articolo 2

L’appendice VI dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il **[... La data deve essere coordinata/sincronizzata con l’AESA perché ci sono decisioni EASA ED che devono entrare in vigore contemporaneamente.....]** giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione
Membro della Commissione*

³ Parere 5/2005

⁴ [Da pubblicare]

Allegato

Ad uso dello Stato di registrazione	1. Stato di registrazione			3. Documento numero:
2. CERTIFICATO ACUSTICO				
4. Nazionalità e contrassegni di registrazione	5. Fabbrikante e designazione dell'aeromobile a cura del fabbricante			6. Numero di serie dell'aeromobile
Motore:			8. Elica: *	
9. Massa massima al decollo (kg)	10. Massa massima all'atterraggio (kg)*	11. Norma di certificazione acustica:		
12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l'osservanza delle norme di certificazione acustica in vigore:				
13. Livello di rumore laterale//a potenza piena: *	14. Rumorosità in atterraggio*	15. Rumorosità in parata aerea*	16. Rumorosità in sorvolo*	17. Rumorosità al decollo*
Annotazioni				
18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell'allegato 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, tenutasi in data 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 6, in relazione all'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica indicata, se mantenuto e impiegato conformemente ai requisiti ed ai limiti operativi applicabili.				
19- Data del rilascio..... 20 Firma.....				

Modulo 45 AESA

* Queste caselle possono essere omesse a seconda della norma di certificazione acustica.